

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

IL NOTAIO
Francesco Boni

I CONSULENTI DEL LAVORO
Marzio Giagnoni

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per i beni strumentali sconto fiscale sull'acquisto

Super ammortamento. L'agevolazione per liberi professionisti e imprese in vigore fino al 31 dicembre. Anche i veicoli rientrano nella normativa



La Legge di stabilità ha introdotto per imprese e liberi professionisti agevolazioni sull'acquisto dei beni strumentali

MARCO CONTI

In arrivo un super ammortamento per le imprese e i liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. L'agevolazione introdotta dall'articolo 1 (commi da 91 a 94 e 97), della legge di Stabilità - e specificata nella recente circolare 23/E dell'Agenzia delle entrate - prevede l'incremento del 40% del (solo) costo fiscale dei beni materiali acquistati nel periodo che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre di quest'anno. Cerchiamo di chiarire con un esempio pratico. Se nel periodo citato, un'impresa o un libero professionista (in sostanza il cosiddetto popolo delle partite Iva) acquistano un macchinario del costo (reale) pari a 10 mila euro, per via dell'incremento del 40% del costo fiscale, il nuovo bene strumentale ha un valore (esclusivamente fiscale) pari a 14 mila euro. Di conseguenza ciò comporta un più elevato

«sconto» fiscale, perché, come spiegano le Entrate, il maggior costo (figurativo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap) può essere portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

Il fisco specifica che rientrano nella nuova (e temporanea) agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all'attività d'impresa o professionale. Possono usufruire della maggiorazione del 40% anche i veicoli a motore, sia quelli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. La nuova disposizione può essere utilizzata da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386.217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a risposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

operano. Possono beneficiarne anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Per gli esercenti arti e professioni, il fisco evidenzia che la disposizione si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir. Non possono invece fruirne le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni in regime forfettario, dato che nel loro caso - sottolinea il Fisco - il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della «tonnage tax». Info: www.agenziaentrate.gov.it, sezione «Circolari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 747

Elettrodomestici Limiti di tempo per le detrazioni

In data 2013 ho effettuato spese di ristrutturazione per circa euro 10.000 più spese per elettrodomestici per circa euro 500 beneficiando delle agevolazioni fiscali al 50% suddivise in dieci anni: agevolazioni che sto annualmente godendo presentando la dichiarazione dei redditi modello 730. Domanda: se acquisto oggi (2016) elettrodomestici per circa euro 1.500 è possibile poter beneficiare delle stesse agevolazioni, visto che nel 2013 il limite di euro 10.000 per mobili ed elettrodomestici non l'ho superato? Lo stesso ragionamento è eventualmente valido anche negli esercizi futuri fino alla concorrenza degli stessi euro 10.000?

LETTERA FIRMATA

La normativa in materia subordina il riconoscimento delle detrazioni sulle spese per acquisto mobili ed elettrodomestici all'intervento di ristrutturazione, terminato il quale, non è possibile proseguire negli anni successivi a sostenere, ai fini della detrazione, spese per mobili ed arredi o elettrodomestici al fine di raggiungere il limite massimo di spesa. Manca infatti una continuità tra la spesa necessaria (ristrutturazione) e quella accessoria (arredi ed elettrodomestici) ed anche il necessario collegamento funzionale.

RISPOSTA N. 748

Primo stipendio di un minore da riscuotere con assegno

Buongiorno, ho un nipote prossimo ai 18 anni (agosto 2016); è stato assunto come apprendista da una ditta locale; il suo primo stipendio è stato pagato con assegno bancario intestato a lui, che non era titolare di alcun conto, abbiamo chiesto alla filiale della banca «traente» (quella della ditta ubicata poco distante) il cambio con presenza del papà ma la risposta è stata che loro cambiano assegni solo a persone conosciute, invitando il padre a cambiarlo presso una banca dove lui (il padre) ha un conto ed è quindi conosciuto!? precisando che la stessa poteva tutelarsi eventualmente con una

«manleva», ma visto che la banca dove io ho un rapporto mi aveva invece detto che la banca filiale traente non dovrebbe fare problemi a cambiarlo (in presenza del minore con il genitore). Vi chiedo dove sta la verità e se c'è una normativa precisa in merito visto che il cassiere è stato piuttosto «vago» e quindi cosa e come posso pretendere il pagamento.

LETTERA FIRMATA

Come disciplinato dagli articoli 12 e 13 della legge sull'assegno (R.D. 21.12.1933 n. 1736) il titolo da versare sul conto corrente o per il quale potrà essere richiesto - in via eccezionale - alla banca trassata se bancario o alla banca emittente se circolare, il pagamento per contanti, dovrà essere girato da uno dei genitori in qualità di legale rappresentante del minore. Trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione e non dell'assunzione di un'obbligazione cambiaria come si avrebbe nel caso della firma per traenza dell'assegno anziché della firma per girata finalizzata all'incasso, non occorre la firma per girata di entrambi i genitori in rappresentanza del minore né l'autorizzazione del giudice tutelare. Per il cambio dell'assegno in contanti è necessario rivolgersi esclusivamente alla banca che ha emesso l'assegno circolare ovvero trattaria nel caso di assegno bancario, la quale eventualmente dovrà identificare ai sensi di legge i soggetti (figlio minore e genitore). Tra l'altro, un minore lavoratore dipendente può aprire un conto corrente e movimentarlo esclusivamente per il versamento o l'accredito dello stipendio e per i prelievi entro i limiti dello stipendio. Per l'apertura del rapporto è pertanto consigliabile farsi consegnare dal genitore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui si evinca chi eserciti la potestà genitoriale. L'assegno può essere versato sul conto corrente intestato al minore, ma, chiaramente, dovrà essere girato dal genitore che esercita la potestà (se congiunta da entrambi i genitori). È da tenere presente che nei casi di specie dobbiamo riferirci alla normativa interna dell'istituto. Per l'apertura di un libretto di deposito a risparmio nominativo intestato a minore su cui vengono effettuati versamenti e prelievi di piccoli importi potrà bastare l'esercizio della potestà genitoriale; per altri atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione la banca dovrà pretendere l'autorizzazione del giudice tutelare.

RISPOSTA N. 749

Sono vedova - avevo sposato mio marito che era già vedovo - subito dopo il matrimonio ho fatto atto legale (tribunale minori di Brescia) di adozione della figlia di mio marito all'epoca minore. La figlia, unica nostra figlia, è nubile e senza figli - suoi parenti sono gli zii con figli (fratelli sia da parte della defunta mamma sia da parte del padre). Da parte mia ho fratelli e sorelle sposate. In caso di morte di mia figlia come sono le quote ereditarie? In caso di mia morte, tutta l'eredità passa all'unica figlia adottiva? Grazie e cordiali saluti.

Immaginando che nel caso della vostra famiglia si sia trattato di adozione piena e legittimante di una minorenni (ex Legge 184/83), la risposta al suo quesito sta nel primo comma dell'art.567 CC, che equipara, ai fini della successione legittima, i figli adottivi ai figli legittimi (e naturali). In caso di sua morte, in assenza di testamento, sua figlia sarà l'unica erede. In caso di premorienza di sua figlia, lei sarà l'unica erede. Se dopo che è mancata la madre mancasse anche la figlia, si applicheranno le ordinarie regole di cui agli articoli 565 e segg. del CC.

RISPOSTA N. 750

Sono titolare al 49% di un'impresa artigiana srl, l'altro 51% delle quote è diviso in parti uguali fra due miei figli: 25,5% ciascuno. Sono iscritta all'Inps con il figlio addetto alla gestione dell'attività, mentre l'altro figlio lavora come dipendente presso un'altra azienda. Avendo compiuto i 70 anni verso i contributi all'Inps in ragione del 50%. La ditta è iscritta all'albo imprese artigiane, dove risultiamo lavoratori mio figlio ed io. Chiedo se c'è la possibilità di farmi cancellare dall'Inps per raggiunti limiti di età mantenendo la ragione artigiana della ditta. Chiarisco che, se per il mio ritiro, la società dev'essere cancellata dall'albo artigiani, per motivo di costi la ditta non avrebbe più motivo di esistere. Io percepisco la pensione da quando ho compiuto i 60 anni. Grazie e cordiali saluti.

Per rispondere al quesito
posto – relativo alla
possibilità di mantenere la
natura artigiana dell’impresa
a seguito di una sua eventuale
cancellazione dalla Gestione
artigiani Inps – si deve
innanzitutto partire dalle
previsioni contenute

La Regione Lombardia stanza 4,7 milioni di euro per sostenere la diffusione di nuove tecnologie che sviluppino e migliorino il servizio degli autobus del trasporto pubblico locale. Denaro quanto mai prezioso viste le continue lamentele e richieste da parte anche di molti utenti del servizio pubblico su gomma della nostra provincia. Il bando approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 5144 e pubblicato il 12 maggio scorso, prevede il versamento di 1,2 milioni di euro per l'anno in corso, di due milioni per il 2017 e di 1,5 milioni di euro per il 2018. Il cofinanziamento destinato alle agenzie per il trasporto pubblico locale, oppure, sino alla loro costituzione e piena operatività, a Province, Città Metropolitane di Milano e comuni capoluogo, è pari al 50% delle spese ammissibili. La copertura della spesa rimanente può essere a carico degli enti o delle aziende di trasporto pubblico. Le risorse saranno assegnate dando priorità ai sistemi di localizzazione e monitoraggio,

fino al valore massimo di 2.500 euro per singolo mezzo di trasporto. Seguono i contributi per i sistemi di videosorveglianza (valore massimo di 2.000 euro per singolo mezzo di trasporto); chiudono le risorse assegnate per i sistemi di conteggio dei passeggeri, fino al valore massimo di 1.500 euro per singolo mezzo di trasporto. I sistemi di videosorveglianza avranno comunque in via esclusiva risorse pari a mezzo milione di euro. Per evitare l'inammissibilità della richiesta, le domande di contributo devono essere presentate dal responsabile del procedimento dell'ente richiedente esclusivamente tramite il Sistema informativo SIAGE (www.agevolazioni.regione.lombardia.it), a partire dalle ore 12 del 6 giugno ed entro le 12 del 30 giugno (farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online). Entro il 31 marzo 2018 gli enti dovranno presentare la documentazione attestante l'avvenuta installazione e il collaudo dei sistemi. Info: tel. 02.6765.6267; email: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it.

delle quote societarie della mamma ai figli, e posto però il rispetto delle suddette ulteriori condizioni, che di seguito riepiloghiamo: dei due figli, almeno uno dovrà essere coinvolto in prima persona nel processo produttivo aziendale con diretto apporto di lavoro (anche) manuale; inoltre, lo stesso dovrà detenere tanto la maggioranza delle quote societarie, quanto la maggioranza negli organi societari incaricati di deliberare sulle scelte relative alla gestione dell'impresa, pertanto si ritiene che debba essere nominato amministratore unico della società. In caso contrario, qualora la mamma non volesse effettuare la cessione delle quote e contestualmente volesse effettuare la cancellazione dall'Ivs artigiani, la società perderebbe i requisiti per mantenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

RISPOSTA N. 751

Ho letto alcune settimane fa una risposta relativa all'installazione dei contatori sui termosifoni obbligatoria entro il 31/12/2016. La mia domanda però è un'altra e cioè: come inquinino, se il locatario non installa i contatori di consumo entro il termine fissato dalla legge, posso rifiutarmi di versare le spese di riscaldamento ripartite per i millesimi, non abitando l'appartamento per buona parte del periodo



invernale e quindi tenendo per circa quattro mesi i termosifoni a livello zero? Grazie e cordiali saluti.

In un rapporto locatizio, le spese relative alla fornitura del riscaldamento rientrano nella categoria degli oneri accessori, cioè quelle spese che il proprietario paga al condominio per fornire determinati servizi alla sua unità immobiliare e delle quali chiede il rimborso al conduttore. Le spese relative alla fornitura del riscaldamento sono poste dall'art. 9 della legge 392/78, interamente a carico del conduttore, salvo eventuali diversi accordi scritti, e con il diritto del conduttore di ottenere l'indicazione specifica delle spese con la menzione dei criteri di ripartizione prima di effettuare il pagamento; nel rispetto delle disposizioni citate, il conduttore ha poi l'obbligo di pagare. Rilevo

infine, per quanto qui possa servire, che l'obbligo all'adozione di un sistema di regolazione e contabilizzazione del calore per gli edifici dotati di impianto termico centralizzato è stato fissato dalla normativa per il 31.12.2016; data che è ancora a venire.

RISPOSTA N. 752

Abito in una villetta a schiera di complessive 12 unità. Le 12 villette sono divise in due fabbricati da 6 villette ciascuno. Le villette si sviluppano su interrato, piano terra, primo piano e mansarda e sono una attigua all'altra. L'amministratore su richiesta dei condomini ha presentato preventivi che considerato l'alto prezzo non sono stati accettati dalla

maggior parte. Si doveva poi decidere il colore che inizialmente in base alla licenza di costruzione fu colore «rosa antico». L'assemblea non ha ancora stabilito il tipo di rosa antico con numero preciso della pittura che tutti dovrebbero utilizzare. Domanda: il sottoscritto, considerato i preventivi molto alti, avendo poi due cognati che fanno l'imbianchino, potrebbe quando verrà stabilito il numero esatto del colore rosa anziché fare il lavoro della colorazione con tutti gli altri condomini farlo, mantenendo tassativamente la tinta stabilita, provvedendo da solo a compiere il lavoro con impresa di sua fiducia? L'amministratore me lo può impedire anche se non autorizzato dagli altri condomini? In effetti la mia proprietà risulta unita alle altre sei ma indipendente considerato anche che è unità di testa? Poi in comune noi abbiamo solo il tunnel dell'ingresso nei box macchine. Tengo ad avere una risposta in quanto l'amministratore mi aveva detto in un primo momento che io potevo fare come volevo prendendo i miei parenti imbianchini magari a prezzo di favore purché mantenessi il colore uguale agli altri.

Nel caso delle villette a schiera, l'intestatario di solito nell'atto di acquisto risulta proprietario esclusivo del suolo e di quanto vi sta sopra. In tal caso egli è responsabile di ogni opera di manutenzione, da attuarsi come egli ritiene più opportuno, nell'osservanza delle norme civilistiche e urbanistiche e di quelle speciali in tema di sicurezza nei cantieri edili temporanei (la tinteggiatura delle pareti esterne, infatti, di solito si accompagna al risanamento delle zone di intonaco ammalorato, a rasatura del muro anche con uso di una rete, e si svolge a quote anche superiori ai due metri con necessario uso di ponteggio). Se, invece, per espressa menzione scritta nell'atto di acquisto o in un eventuale vostro regolamento contrattuale, il fabbricato delle sei villette è considerato in comunione fra di voi o soggiace a una procedura di manutenzione di tipo collegiale, le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti.



Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ **Commercialista**
☐ **Consulente del lavoro**

☐ **Notaio**
☐ **Amministratore di condominio**

Dati del lettore

Nome _____

Indirizzo _____

Tel. _____

Firma _____

Cognome _____

Città _____

E-mail _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO